



PROVINCIA DI LECCE

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1190 del 05/10/2020

OGGETTO: ECOMET SRL (C.F. 03616790758) VIA SCOMUNICATA – SAN CESARIO DI LECCE (LE). RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS. N.152/2006, RILASCIATA CON D.D. N. 2288 DELLO 04/10/2010 E SS.MM.II., PER L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERI-COLOSI, UBICATO IN COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE, ALLA VIA SCOMUNICATA N° 9/10.

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 24 del 14/07/2020, con cui è stato attribuito all'ing. Luigi Tundo l'incarico di dirigente ad interim del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale;
- l'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: «*Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore*»;
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che dispone: «*oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:*
 - a) *le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;*
 - b) *le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132*»;
- l'art. 5 della L. n. 447 del 26/10/1995 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” e l'art. 12 della L.R. n. 3 del 12/02/2002 “*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*”;
- l'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che recita: «*i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza*

inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura»;

- l'art. 28, comma 1 lett. c) della L. R. n. 17/2000 e s.m.i., che conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: *«il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 31»;*
- il DM 5 febbraio 1998, di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- l'art. 208, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ove si dispone che *«I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l'autorizzazione unica, presentare apposita domanda all'autorità competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica...»;*
- l'art. 208, co. 19, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che recita *«Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata»;*
- gli artt. 113 e 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevedono l'obbligo di autorizzare gli scarichi e di assoggettare a controllo le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate;
- il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”* [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3];
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”* (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- l'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che contempla l'obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni di richiedere l'autorizzazione ai sensi della Parte V del decreto;
- la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, *“Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”*, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (*Norme in materia ambientale*), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la D.G.R. n. 2614 del 28.12.2009 (*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08*);
- la L.R. 14 giugno 2007 n. 17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*;
- il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28 dicembre 2006 e s.m.i. (*Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31 gennaio 2007 e Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28/12/2009*);
- il D.M. 17 dicembre 2009 di istituzione del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;
- l'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede al comma 2, lettera g):
...*«Sono inoltre di competenza dello Stato:*
g) *la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;»...*
e al comma 4 :
...*«Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.*

400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.»...

- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 19931 del 17/07/2014, avente per oggetto "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti";
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18 "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo";
- il D.Lgs. n. 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue - Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (cd. "end of waste");
- il Regolamento Commissione Ue 715/2013/Ue, Criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti (cd. "end of waste");
- il Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue, Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti (cd. "end of waste");
- il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee";
- il Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 "Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti";
- il D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii., Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;
- il D.Lgs. n. 52/2007, Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- la Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, protocollo n. 1121 del 21/01/2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 1574 del 26/05/94 la Provincia di Lecce approvava alla impresa Margiotta Vito il progetto di un impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali, costituiti da rottami ferrosi e metallici, sito in San Cesario di Lecce, alla Via Campagna n. 89;
- la Provincia di Lecce, con D.D. n. 2452 dello 07/07/99, autorizzava all'esercizio il suddetto impianto, per un periodo di anni cinque e per un quantitativo annuale di 18.500 tonnellate di rottami ferrosi e di 5.500 tonnellate di rottami metallici non ferrosi;
- la Provincia di Lecce, a riscontro di specifica istanza di istanza dell'impresa Margiotta Vito, con D.D. n. 6928 dello 05/12/2001, estendeva l'autorizzazione all'esercizio, rilasciata con D.D. n. 2452 dello 07/07/1999, ad ulteriori tipologie di rifiuti speciali compatibili con l'impianto esistente;
- la Provincia di Lecce, con D.D. n. 4793 del 19/08/2002, volturava la titolarità dell'atto autorizzativo di cui sopra da Margiotta Vito a ECOMET S.r.l., società con sede in San Cesario di Lecce alla Via Scomunicata n. 9/10, legalmente rappresentata dal signor Margiotta Vito;
- la Provincia di Lecce, con D.D. n. 3203 del 22/07/2004, rinnovava l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 2452 dello 07/07/99, per ulteriori anni cinque e contestualmente effettuava la transcodifica delle tipologie di rifiuti trattabili presso l'impianto, alla luce della Decisione 2000/532CE, con conseguente ridefinizione delle quantità trattabili per ogni tipologia di rifiuti;

- la Provincia di Lecce, con D.D. n. 4169 del 28/10/2004, integrava l'autorizzazione all'esercizio, già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.3203 del 21/07/2004, con l'aggiunta di nuovi codici CER, ridefinendo l'elenco dei codici CER dei rifiuti da trattare e le quantità assentite;
- la Provincia di Lecce, con D.D. n. 2250 dello 03/08/2007, autorizzava, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 5 del Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 23/11/03, per anni quattro dalla data di rilascio, la società ECOMET S.r.l. a scaricare sul suolo, mediante subirrigazione e canale assorbente, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dell'impianto di recupero di rottami ferrosi e metallici, sito in San Cesario di Lecce, alla Via Campagna n. 89 (ora Via Scomunicata n. 9/10);
- la Provincia di Lecce, con D.D. n. 1610 del 30/06/2010, stabiliva l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale del progetto di variante ad "Impianto di recupero e stoccaggio rifiuti speciali" sito in Comune di San Cesario di Lecce, alla Via Scomunicata n. 9, proposto da ECOMET S.r.l., in quanto lo stesso non avrebbe comportato effetti negativi apprezzabili sull'ambiente;
- la Provincia di Lecce, con D.D. n. 2288 del 04/10/2010, rinnovava per anni dieci, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, al legale rappresentante di ECOMET S.r.l. (C.F. 03616790758), l'autorizzazione all'esercizio, presso l'impianto per il trattamento e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in San Cesario di Lecce, alla Via Scomunicata n. 9/10;
- la Provincia di Lecce, con D.D. n. 2433 del 19/10/2011, autorizzava ECOMET S.r.l., ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e art. 5 del decreto n. 282/CD/a del 21/11/2003, allo scarico sul suolo, mediante subirrigazione e canale assorbente, di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne dell'impianto di recupero rottami ferrosi e metallici sito in San Cesario di Lecce;
- la Provincia di Lecce, con D.D. n. 1481 del 12/10/2018, provvedeva a modifica e integrazione dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 2288 dello 04/10/2010, in accoglimento di separate istanze ECOMET S.r.l. di:
 - rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, delle acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento delle aree esterne, formalizzata con nota dello 06/10/2014, acquisita agli atti di la Provincia di Lecce al prot. n. 71723 dello 07/10/2014;
 - modifica delle condizioni di esercizio, richiesta con nota del 13/10/2014, agli atti della Provincia il 17/10/2014 al n. 74830, prevedendo l'inserimento della seguente clausola dopo la tabella riportante le quantità di rifiuti trattabili: *«Le quantità gestibili di ogni singolo codice di rifiuto non pericoloso indicate nella tabella sono da ritenersi indicative e quindi superabili, fermi restando i limiti massimi complessivi trattabili, pari a 1.800 tonnellate massime stoccabili e a 26.160,00 tonnellate/anno massime trattabili, che sono inderogabili»;*
 - aggiornamento dell'autorizzazione unica, rilasciata con D.D. n. 2288 dello 04/10/2010, con l'unificazione dei procedimenti riguardante l'adeguamento al R.R. n. 26/2013 avanzata dalla ECOMET S.r.l. con nota del 26/01/2015, acquisita agli atti della Provincia il 27/01/2015, al n. 5467;
 - modifica alle aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti, giusta istanza dello 08/06/2016, acquisita agli atti della Provincia lo 09/06/2016 al protocollo n. 31179;

Preso atto:

- della istanza di data 06/03/2020, registrata al protocollo n. 11203 del 26/03/2020, con cui ECOMET S.r.l. (C.F. 04131010755), in persona del legale rappresentante signor Margiotta Vito, ha chiesto il rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 all'esercizio del proprio impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in San Cesario di Lecce, alla Via Scomunicata n. 9/10;

Richiamata:

- la richiesta 06/04/2020 (prot. n. 11970) del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce di integrazione della istanza di rinnovo con la sottoelencata documentazione:
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
 - Dichiarazione del legale rappresentante che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza;

- Visura camerale ordinaria;
- Relazione tecnica sullo stato di fatto, manutenzione e funzionalità dell'impianto redatta da professionista abilitato ed iscritto ad ordine o collegio competente, contenere almeno le informazioni di seguito specificate:
 - descrizione dei fabbricati e delle strutture adibite all'attività di gestione autorizzata dalla quale sia chiaramente desumibile la rispondenza dell'impianto ai requisiti contenuti nel progetto approvato e nell'autorizzazione già rilasciata;
 - resoconto delle attività di manutenzione effettuate sull'impianto e/o verifiche periodiche (ad esempio autocontrolli, collaudi di tenuta, rifacimenti della pavimentazione ecc.);
 - resoconto sintetico dell'attività di gestione rifiuti svolta (rifiuti in ingresso, rifiuti in uscita materie prime secondarie prodotte ecc.);
 - allegati fotografici;
 - Fotocopia della carta di identità o di analogo documento di identificazione in corso di validità;
 - Autocertificazione della comunicazione antimafia;
- la documentazione, in formato digitale, trasmessa da ECOMET S.r.l., in allegato a email certificata del 10/07/2020, in atti al prot. n. 24149 del 13/07/2020, a riscontro alla sopracitata richiesta di integrazione documentale;

Considerato:

- che la richiedente ECOMET S.r.l. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori, previsti dalla L.R. n. 17/2007, in misura pari a € 100,00 (cento/00), con versamento in data 10/03/2020, sul c.c.p. n. 14554737 intestato alla Tesoreria della Provincia di Lecce;

Rilevato:

- che sulla scorta della Relazione Tecnica (recante data del luglio 2020) redatta dall'ing. De Pascalis Fabio, nella quale si riporta, tra l'altro, che «...*le strutture presenti nell'impianto della Ecomet srl non hanno subito alcuna modifica rispetto alla situazione descritta negli elaborati tecnici presentati alla Provincia di Lecce per il rilascio dell'Autorizzazione Unica con D.D. n. 2288 del 04.10.2010 e delle successive modifiche ed integrazioni*», è da ritenersi che l'esercizio dell'impianto avvenga alle condizioni individuate nell'autorizzazione unica in essere;
- che per il caso di specie, di provvedimento di rinnovo conseguente a provvedimento già disposto, la comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 può essere utilmente sostituita da autocertificazione, sottoscritta con le modalità di cui all'art.38 D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ECOMET S.r.l. ha attestato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex art. 67 del decreto;

Tutto ciò premesso:

- dato atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento, sussistere le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di rinnovo della autorizzazione:

DETERMINA

- di **rinnovare**, ai sensi dell'art. 208, co. 12, del D. Lgs. 152/2006, ad ECOMET S.r.l. (C.F. 03616790758), società con sede legale in San Cesario di Lecce, alla Via Scomunicata n° 9/10, in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Margiotta Vito, l'autorizzazione all'esercizio del proprio impianto per il trattamento e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di San Cesario di Lecce, alla Via Scomunicata n. 9/10;
- con il presente provvedimento di rinnovo, la cui **efficacia è di anni 10** (dieci) decorrenti dallo 04/10/2020, sono autorizzate, per l'impianto di che trattasi:

- le operazioni di recupero individuate come:
 - R4** - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
 - R12** - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - R13** - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11;
- le capacità di trattamento appresso riportate:
 - operazioni di recupero R4 e R13 per i **rifiuti non pericolosi** in quantità pari a **26.160** tonnellate/anno;
 - messa in riserva R13 di **rifiuti pericolosi** in quantità pari a **904,5** tonnellate /anno;
 - capacità di stoccaggio istantanea dei **rifiuti non pericolosi** R13, da collocare sui settori "B" (TAV. 02 - Planimetria di progetto) non superiore a **1.800** tonnellate, ripartite fra settori di messa in riserva "A" (**1.350** tonnellate) e settori di conferimento "C" (**450** tonnellate);
 - capacità di stoccaggio istantanea dei **rifiuti pericolosi** R13, da collocare sui settori "D" (TAV. 02 - Planimetria di progetto), non superiore a **50** tonnellate;
- le seguenti quantità di rifiuti:

AREA (1)	CER(2)	Denominazione	T/anno (3)	Operazione di recupero		
A	120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	1490,0	R4	R12	R13
A	120102	Polveri e particolati di materiali ferrosi	10,0	R4	R12	R13
A	120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	80,0	R4	R12	R13
A	150104	Imballaggi metallici	5,0	R4	R12	R13
A	160103	Pneumatici fuori uso	5,0	R4		R13
A	160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	1500,0	R4	R12	R13
A	160116	Serbatoi per gas liquidi	5,0	R4	R12	R13
A	160117	Metalli ferrosi;	3000,0	R4	R12	R13
A	160118	Metalli non ferrosi	600,0	R4	R12	R13
A	160122	Componenti non specificati altrimenti	100,0	R4	R12	R13
A	160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	150,0	R4	R12	R13
A	160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino.	10,0			R13
A	170401	Rame, bronzo, ottone	1000,0	R4	R12	R13
A	170402	Alluminio	1500,0	R4	R12	R13
A	170403	Piombo	60,0	R4		R13
A	170404	Zinco	50,0	R4		R13
A	170405	Ferro e acciaio	15000,0	R4	R12	R13
A	170406	Stagno	50,0	R4		R13
A	170407	Metalli misti	500,0	R4	R12	R13
A	170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	100,0	R4		R13
A	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	30,0	R4	R12	R13
A	191202	Metalli ferrosi	500,0(2)	R4	R12	R13
A	191203	Metalli non ferrosi	50,0(2)	R4	R12	R13
A	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	100,0	R4	R12	R13
A	200140	Metallo	250,0	R4	R12	R13

A	200307	Rifiuti ingombranti	15,0	R4	R12	R13
Totale rifiuti non pericolosi			26160,00			
Quantitativo massimo stoccabile			1350,00			
C		Rifiuti non pericolosi		R12		R13
Quantitativo massimo stoccabile			450,00			
D	130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	1,5	R12		R13
D	130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	1,5	R12		R13
D	130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici	1,5	R12		R13
D	130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	1,5	R12		R13
D	130113*	Altri oli per circuiti idraulici	1,5	R12		R13
D	130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	1,5			R13
D	130802*	Altre emulsioni	1,5	R12		R13
D	130899*	Rifiuti non specificati altrimenti	1,5			R13
D	150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;	10,0			R13
D	150202*	Assorbenti, materiali filtranti, (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;	1,0			R13
D	160107*	Filtri dell'olio	5,0			R13
D	160108*	Componenti contenenti mercurio	10,0			R13
D	160109*	Componenti contenenti PCB	10,0			R13
D	160111*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	10,0			R13
D	160113*	Liquidi per freni	1,5			R13
D	160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate diverse da quelle di cui alla voce 160209	10,0			R13
D	160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti Clorofluorocarburi, HCFC, HFC;	50,0			R13
D	160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	25,0			R13
D	160601*	Batterie al piombo	700,0			R13
D	160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi	10,0			R13
D	160805*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	10,0			R13
D	160807*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose	10,0			R13
D	200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	10,0			R13
D	200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	10,0			R13
D	200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121 200123 contenenti componenti pericolosi	10,0			R13
Totale rifiuti pericolosi			904,50			
Quantitativo massimo stoccabile			50,00			

le seguenti operazioni di miscelazione R12:

Rifiuti ferrosi

CER	Denominazione
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolati di materiali ferrosi
150104	Imballaggi metallici
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160116	Serbatoi per gas liquidi
160117	Metalli ferrosi;
160122	Componenti non specificati altrimenti
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213
170405	Ferro e acciaio
191202	Metalli ferrosi
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200140	Metallo
200307	Rifiuti ingombranti
CER ATTRIBUITO ALLA MISCELA	
19 12 02	METALLI FERROSI [R4] [R13]

Rifiuti non ferrosi

CER	Denominazione
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
150104	Imballaggi metallici
160116	Serbatoi per gas liquidi
160118	Metalli non ferrosi
160116	Serbatoi per gas liquidi
160118	Metalli non ferrosi
160122	Componenti non specificati altrimenti
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170407	Metalli misti
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
200140	Metallo
200307	Rifiuti ingombranti
CER DELLA MISCELA	
19 12 02	METALLI FERROSI [R4] [R13]

Rifiuti pericolosi

CER	Denominazione
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici

CER ATTRIBUITO ALLA MISCELA	
13 02 08*	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE [R13]

Nota (1): le lettere identificano le aree di stoccaggio (*Vedasi TAV. 02 – Planimetria di progetto*);

Nota (2): le quantità gestibili di ogni singolo codice di **rifiuto speciale non pericoloso** indicate nella tabella sono da ritenersi indicative e quindi superabili, fermi restando i limiti massimi complessivi trattabili, pari a 1.800 tonnellate massime stoccabili e a 26.160 tonnellate/anno massime trattabili, che sono inderogabili;

Nota (3): il quantitativo annuo è riferito ai soli rifiuti in ingresso all'impianto e non a quello derivante dalle operazioni di miscelazione.

- di rimandare, per quel che concerne l'individuazione delle aree funzionali dove si svolgono le varie attività riportate nella tabella soprastante con le lettere da "A" a "D", alla planimetria "**TAV. 02 - Planimetria di progetto**" allegata al presente atto;
- di precisare che le attività di recupero R4 dovranno effettuarsi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Consiglio Europeo 333/2011/UE - Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (cd. "*end of waste*"); le attività di recupero R4 potranno conseguentemente essere effettuate solo in presenza della certificazione di qualità da parte di un Organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008;
- di specificare che l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti si intende assentita alla condizione che ECOMET S.r.l. si attenga scrupolosamente alle seguenti prescrizioni:
 - osservare la normativa vigente in materia ambientale per ciò che concerne il metodo di trattamento dei rifiuti e la gestione degli stessi; nonché la normativa relativa alla conduzione ed esercizio dell'impianto in materia di sicurezza ed igiene pubblica e comunque nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui agli elaborati tecnici;
 - utilizzo per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi contenitori o serbatoi fissi o mobili dotati di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
 - collocazione dei contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi all'interno di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso in cui nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino dovrà essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e dotato di adeguato sistema di svuotamento;
 - le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
 - dovrà provvedere a periodico controllo delle condizioni delle superfici pavimentate interne ed esterne, soggette alle sollecitazioni meccaniche dei mezzi, adottando appropriate misure gestionali, al fine di garantire una costante ed adeguata manutenzione;
 - dovrà essere attuato il monitoraggio delle immissioni di rumore, con frequenza annuale, e delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di falda, con frequenza semestrale; coerentemente con quanto descritto all'All.05 - Piano di monitoraggio ambientale (giugno 2010), gli esiti di detti controlli saranno trasmessi, oltre che al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
 - è fatto obbligo di trasmettere le comunicazioni e le relazioni di cui all'art. 8, co. 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. n. 30/86, rispettando rigorosamente i termini di cui alle citate disposizioni;
 - alla chiusura dell'impianto sarà dato avvio all'attuazione delle operazioni di messa in sicurezza e di ripristino del sito;
- di rinnovare, altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15 del R.R. n. 26/2013, ad ECOMET S.r.l. lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante subirrigazione, delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, provenienti dai piazzali e dalle coperture dell'edificio, tramite il sistema di trattamento e dispersione acque meteoriche descritto in "**Tav. 3 - Planimetria Progetto**", alle seguenti condizioni:

- effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
- rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
- mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
- provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27/01/92 n. 95 e del D.M. 10/05/96 n. 392;
- di confermare le prescrizioni e le condizioni, non in contrasto con quanto contenuto nel presente provvedimento, di cui all'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 2288 del 04/10/2010, come modificata e integrata dalle D.D. n. 2433 del 19/10/2011 e D.D. n. 1481 del 12/10/2018, che qui si intendono integralmente riportate;
- di fare salve le eventuali altre autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti che scaturiscono dal presente atto;
- di disporre che entro trenta giorni dalla notifica della presente autorizzazione ECOMET S.r.l. trasmetta, al Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce, nuova polizza fidejussoria per importo, durata e modalità di prestazione corrispondente a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 18/2007 e stipulata con azienda di credito o con impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. La prosecuzione dell'esercizio dell'attività è subordinata alla verifica e accettazione delle garanzie finanziarie, entro trenta giorni dalla loro ricezione;
- di notificare il presente provvedimento a:
 - ECOMET S.r.l. (ecomet.srl@pec.it);
 - Comune di San Cesario di Lecce (protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it);
 - Regione Puglia - Servizio Rifiuti e Bonifiche (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
 - ISPRA (**mediante il catasto telematico ai sensi del DM 17/12/2009**)
 - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce (sle41034@pec.carabinieri.it);
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it);
 - ARPA – Dipartimento di Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL – Lecce (dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 - Polizia Provinciale Lecce (poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it);
- di comunicare, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art.184-ter, co. 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento di rinnovo ad ISPRA, tramite la piattaforma dedicata;
- di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, nonché di disposizioni emanate dall'autorità amministrativa, non espressamente richiamate nel presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e

revoca ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006. in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite alle autorità preposte dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente atto da parte della interessata ECOMET S.r.l..

Allegati:

- 1) *Planimetria Aree di attività "TAV. 02 – Planimetria di progetto";*
- 2) *Planimetria sistema di trattamento e dispersione acque meteoriche "Tav. 3 Planimetria Progetto"*

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Il Dirigente

Luigi Pietro Tundo / INFOCERT SPA